

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7 marzo 1995 il Comune di Roma conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il sig. ~~ZINI PERRUCCI~~, chiedendo che lo stesso venisse condannato al rilascio dell'unità immobiliare occupata senza titolo e ricompresa nell'edificio contraddistinto con il n. civico 165 di Corso Francia, nonché a corrispondere

l'indennità di occupazione che sarebbe maturata sino alla data della sentenza ed al risarcimento dei danni subiti da esso attore.

Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e deducendo che il decreto prefettizio di espropriazione per pubblica utilità del 1970 che aveva riguardato l'immobile oggetto della controversia, oltre ad essere illegittimo, era comunque divenuto inefficace. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda principale e la condanna del Comune di Roma al risarcimento dei danni subiti dallo stesso personalmente e dai componenti il suo nucleo familiare. Interveniva volontariamente in giudizio la signora ~~Giorgio Francesco~~ facendo proprie le istanze dello ~~Ziti~~. Con sentenza del marzo 2001 il Tribunale adito dichiarava il diritto della ~~Giorgio Francesco~~ alla retrocessione della palazzina composta di sei appartamenti sita in Corso Francia n. 165 e condannava il Comune di Roma a restituire alla ~~Giorgio~~ e agli altri aventi diritto l'immobile ed i frutti percepiti e percipiendi a far data dal 12 ottobre 1970, oltre agli interessi legali, a titolo di risarcimento del danno per la illegittima occupazione del bene.

Interposto appello da parte del Comune di Roma, si costituivano in sede di gravame anche lo ~~Ziti~~ e la ~~Giorgio~~, i quali eccepivano l'intervenuta usucapione delle unità immobiliari per cui era causa nell'eventualità in cui il giudice di secondo grado avesse accolto l'eccezione di prescrizione relativa alla proposizione della domanda di retrocessione, instando anche per una riforma della sentenza impugnata in punto risarcimento dei danni. Con sentenza parziale n. 3525 del 2005 (depositata il 28 luglio 2005) la Corte capitolina così provvedeva: - ordinava la separazione degli atti relativi alla domanda con la quale il Comune di Roma aveva chiesto la condanna degli appellati al pagamento dell'indennità di occupazione in relazione all'unità abitativa indicata nell'atto di appello principale; - statuendo definitivamente sugli altri motivi di impugnazione, in accoglimento dell'appello principale, rigettava tutte le domande proposte da ~~Ziti Ferruccio e Giorgio Francesco~~ - rigettava l'appello incidentale degli stessi ~~Ziti Ferruccio e Giorgio Francesco~~ -

compensava integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio in relazione alle domande decise con i capi 2 e 3. Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla cognizione dell'altra domanda non decisa per l'espletamento di c.t.u. .

A sostegno dell'adottata decisione la Corte distrettuale ravvisava la fondatezza del motivo dell'appello principale in base al quale si sarebbe dovuta ritenere la sussistenza della intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere la retrocessione (regolato dall'art. 63 della Legge n. 2359 del 1865), il cui termine era iniziato a decorrere dalla data del 12 ottobre 1970, quando era scaduto il termine previsto dal d.P.R. n. 1120 del 1965, con il quale era stata approvata la variante bis del Piano particolareggiato n. 120 del P.R.G. del Comune di Roma. Nel contempo la Corte capitolina ravvisava l'infondatezza della domanda di acquisto per usucapione formulata dagli appellati in assenza di un'apposita attività idonea a manifestare la sopravvenuta "interversio possessionis". Inoltre, la Corte di secondo grado riteneva la fondatezza della doglianza del Comune di Roma in ordine al riconoscimento della spettanza dell'indennità di occupazione a carico degli appellati per il periodo successivo alla data dell'espropriazione, ma, non emergendo elementi idonei per quantificarla, si rendeva necessario determinarla a mezzo di c.t.u., ragion per cui solo per tale domanda – previa separazione dalle altre che erano state definite - occorreva rimettere la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio. Con la sentenza stessa la Corte di appello provvedeva anche sulle spese di entrambi i gradi di giudizio (peraltro compensandole integralmente) in relazione alle domande decise con i capi 2 e 3.

Avverso la suddetta sentenza della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione ~~Zilli Ferruccio e Gianpiero Francesca~~ riferito a tre motivi, in ordine al quale si è costituito in questa fase con controricorso (contenente anche ricorso incidentale condizionato relativo ad un unico motivo) l'intimato Comune di Roma.

Con ordinanza interlocutoria n. 21121 del 2012 (depositata il 28 novembre 2012) il collegio designato disponeva la rimessione dei ricorsi al Sig. Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione della decisione sulla questione involta dal secondo motivo del ricorso principale alla Sezioni unite, ai sensi dell'art. 374, comma secondo, c.p.c., emergendo un contrasto sulla stessa in seno alle sezioni semplici.

Ravvisata l'insussistenza di tali condizioni, i ricorsi venivano nuovamente trasmessi a questa Sezione per l'ulteriore trattazione.

Con atto del 5 aprile 2013 ed in virtù di procura speciale autenticata nella firma del 5 ottobre 2012 per notar Alessandro Di Zillo (rep. n. 635) si costituiva, nell'interesse di ~~Gianpiero Francesca~~ (in proprio e nella qualità di erede legittima dell'altro ricorrente originario Zilli Ferruccio, deceduto nelle more del giudizio il 29 agosto 2009), quale nuovo difensore (previa revoca della procura conferita al precedente), l'avv. Maria Raffaella Talotta.

A seguito di impedimento di quest'ultimo difensore, l'udienza pubblica, già stabilita per il 9 aprile 2013, veniva rifissata per l'udienza del 26 settembre 2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In primo luogo deve essere disposta la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c, essendo stati proposti avverso la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo i ricorrenti principali hanno dedotto, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 1165 e 2944 c.c. in ordine al rigetto della domanda di usucapione ordinaria e con riferimento all'assunta erroneità della ritenuta attività interruttiva da parte del Comune di Roma e alla non ravvisata "interservio possessionis".
3. Con il secondo motivo gli stessi ricorrenti principali hanno censurato la sentenza impugnata per insufficiente motivazione e per falsa applicazione degli artt. 1164 e 1141 c.c. , deducendo la erroneità della sentenza della Corte capitolina nella parte in cui aveva

affermato che era loro onere provare una interversione del possesso, malgrado l'espropriazione non avesse mutato in detenzione il loro originario possesso degli immobili dedotti in controversia.

4. Con il terzo motivo i medesimi ricorrenti principali hanno prospettato la violazione del T.U. n. 115 del 2002, avuto riguardo all'omessa liquidazione delle spese di giudizio in favore dell'avv. Carmela Salvo, quale loro procuratore costituito nei due gradi di giudizio, in virtù di decreto di nomina della Commissione per il gratuito patrocinio presso il Tribunale di Roma del 12 marzo 1998.

5. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato l'intimato Comune di Roma ha dedotto la violazione dell'art. 345 c.p.c. (nel testo previgente alla legge n. 353 del 1990) con riferimento alla dichiarazione di illegittimità della sentenza della Corte di appello nella parte in cui non aveva dichiarato inammissibile la domanda nuova relativa all'usucapione proposta per la prima volta in appello.

6. In via pregiudiziale, il collegio deve farsi carico dell'eccezione di inammissibilità del ricorso principale formulata dal Comune di Roma fondata sul presupposto che la sentenza impugnata si sarebbe dovuta considerare come non definitiva e che i ricorrenti avevano formulato rituale riserva per la sua impugnazione.

L'eccezione è priva di fondamento perché la sentenza impugnata (e che ha statuito nei termini precedentemente riportati) deve qualificarsi definitiva ai fini dell'impugnazione avendo la Corte di appello di Roma pronunciato su alcune domande, previa separazione degli atti relativi alla domanda con la quale il Comune di Roma aveva chiesto la condanna degli odierni ricorrenti al pagamento dell'indennità di occupazione, e provveduto sulle complessive spese processuali di entrambi i gradi di giudizio per le domande definite.

A tal proposito la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass., S.U., n. 711 del 1999 e, da ultimo, Cass., S.U., n. 9441 del 2011) ha chiarito che, in tema di impugnazioni, nella ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, è da considerare

non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, solo la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n. 5), c.p.c., e senza provvedere sulle spese in ordine alle domande (o alla singola domanda) così decise, rinviandone la relativa liquidazione all'ulteriore corso del giudizio.

Nella specie, invece, come evidenziato, la Corte di appello, con la sentenza impugnata in questa sede, ha disposto la separazione tra le domande, deciso in via definitiva su alcune di esse e ha regolato le complessive inerenti spese giudiziali, ragion per cui la sentenza era immediatamente impugnabile in ordine alle statuizioni riferite alle domande definitivamente decise (con relativa inefficacia della inerente riserva formulata).

7. Ciò posto, osserva il collegio che, con il secondo motivo (la cui trattazione appare logicamente pregiudiziale rispetto al primo, al quale è, peraltro, intimamente connesso), i ricorrenti principali hanno inteso confutare la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini dell'acquisto per usucapione, si era ritenuto che essi avrebbero dovuto fornire la prova dell'interversione del possesso, nonostante che avessero posseduto l'immobile senza soluzione di continuità sin da epoca anteriore all'emanazione del decreto di espropriazione per pubblica utilità, che **l'ente espropriante non avesse eseguito l'opera pubblica né avesse occupato l'immobile** e che non fosse stato mai stipulato alcun contratto di locazione ovvero di comodato che potesse aver degradato l'esercizio del possesso dei ricorrenti da "iure proprio" a diritto reale su cosa altrui (art. 1164 c.c.) ovvero da possesso in detenzione (art. 1141 c.c.).

A questo proposito, perciò, i ricorrenti hanno inteso criticare il percorso logico seguito dalla Corte territoriale nella parte in cui con esso, prima di ritenere ostativa la mancata interversione del possesso, si sarebbe dovuto chiarire perché, in costanza delle richiamate circostanze di fatto e di diritto, essi ricorrenti avevano "ipso iure" mutato l' "animus rem sibi

habendi” in “animus detinendi alieno nomine” a seguito del provvedimento di ablazione, malgrado la mancata occupazione dei beni per fini di utilità pubblica da parte del Comune di Roma, quale ente espropriante.

A tal riguardo, i ricorrenti – allo scopo di corroborare la loro doglianza - si sono riportati ad un indirizzo giurisprudenziale tracciato da questa Corte con la sentenza n. 5293 del 2000, mediante la quale era stato statuito che, in tema di possesso “ad usucapionem”, tanto il trasferimento volontario quanto quello coattivo di un bene non integrano necessariamente, di per sé, gli estremi del “costituto possessorio”, poiché – con particolare riguardo ai trasferimenti coattivi conseguenti ad espropriazione per pubblica utilità – il diritto di proprietà è trasferito contro la volontà dell’espropriato-possessore, con la conseguenza che il provvedimento ablatorio non determina, in via automatica, un mutamento dell’“animus rem sibi habendi” in “animus detinendi” in capo al soggetto espropriato, come, invece, era stato implicitamente ritenuto presupposto dalla Corte capitolina, nel momento in cui aveva rilevato che non era emerso alcun atto che potesse oggettivamente essere interpretato alla luce di una interversione nel possesso, tale da determinare il decorso del termine utile ai fini dell’usucapione (v. pag.7 della sentenza impugnata). Diversamente, secondo l’impostazione dei ricorrenti principali, aderendo al suddetto orientamento giurisprudenziale, la Corte territoriale avrebbe potuto ritenere che essi fossero legittimati ad invocare, nel concorso delle condizioni di legge, il compimento in loro favore dell’usucapione poiché, alla dichiarazione di pubblica utilità, non avevano fatto seguito né l’immissione in possesso da parte dell’ente pubblico, né l’attuazione del previsto intervento urbanistico da parte dello stesso ente espropriante, rimanendo del tutto irrilevante, in proposito, la consapevolezza dell’esistenza dell’altrui diritto dominicale.

8. Prima di valutare la fondatezza o meno della seconda censura proposta dai ricorrenti principali, si profila, in via ancor più pregiudiziale, necessario esaminare (come, del resto, sollecitato dalla difesa del Comune di Roma con il formulato motivo di ricorso incidentale)

l'ammissibilità o meno della questione relativa all'usucapione, dedotta, per la prima volta, dai medesimi ricorrenti in appello (risultando incontestato che essa non era stata allegata nel giudizio di primo grado).

A tal proposito – come, del resto, evidenziato anche nell'atto difensivo del predetto ente – lo ~~Zinelex Giannone~~, nel costituirsi in sede di gravame, avevano anche chiesto, in via subordinata (nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto alla retrocessione ovvero di altri motivi di appello), che venisse accertato e dichiarato l'acquisto della proprietà per usucapione, in loro favore, delle unità immobiliari oggetto della controversia, instando – in via ulteriormente gradata – per l'accertamento dell'usucapione stessa a titolo di eccezione riconvenzionale ad ogni pretesa del Comune di Roma.

Orbene, per quanto emergente dalla motivazione della sentenza della Corte capitolina (qui impugnata), quest'ultima aveva preso in considerazione la difesa subordinata degli appellati qualificabile in termini di eccezione riconvenzionale di usucapione, sul presupposto implicito della sua ritenuta ammissibilità in appello. Regolandosi in tal senso, perciò, il giudice di secondo grado – tenendosi presente che il giudizio in questione era stato introdotto con citazione notificata il 7 marzo 1995 (e, quindi, anteriormente alla data del 30 aprile 1995, allorquando erano entrate in vigore le norme del processo ordinario di cognizione come modificate dalla legge n. 353 del 1990) – si è conformata alla giurisprudenza di questa Corte che, proprio con riferimento alla versione antecedente dell'art. 345 c.p.c. (per l'appunto applicabile "ratione temporis" nella fattispecie), ha affermato l'ammissibilità dell'eccezione di usucapione per la prima volta in appello, allorquando la stessa integrava non una domanda volta all'esercizio di un'azione reale bensì un'eccezione finalizzata a paralizzare l'azione avversaria (cfr. Cass. n. 5232 del 1999; Cass. n. 10441 del 2002 e, da ultimo, Cass. n. 17808 del 2011). Deve, pertanto, trovare conferma in questa sede il principio in base al quale, **in materia di procedimento**

civile, a norma dell'art. 345 c.p.c. (nella formulazione antecedente alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile "ratione temporis"), la proponibilità di eccezioni riconvenzionali nuove in appello doveva ritenersi consentita alla parti anche nel caso in cui venisse, per l'effetto, ampliato il "thema decidendum", purché le eccezioni formulate fossero dirette all'esclusivo fine di ottenere la reiezione della domanda avversaria; ne consegue che l'eccezione riconvenzionale di usucapione, non introducendo una nuova pretesa, ma essendo rivolta essenzialmente al rigetto di quella della controparte, sia pure con allargamento dei poteri di indagine del giudice, ben poteva essere proposta per la prima volta in appello.

9. Chiarito questo imprescindibile aspetto, si può, ora, passare all'esame della seconda censura denunciata con il ricorso principale.

Come già evidenziato nella richiamata ordinanza interlocutoria n. 21121 del 2012, sulla questione involta da tale motivo non si rileva un'univocità di indirizzi nella giurisprudenza di questa Corte.

Infatti, alla stregua di un determinato orientamento giurisprudenziale, conforme all'impostazione giuridica adottata dai ricorrenti principali, si è ritenuto che, tra gli effetti automatici di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, non possono ricomprendersi né il venir meno del possesso del bene da parte del soggetto espropriato o di un terzo, né il mutamento in detenzione dell'eventuale protrarsi del godimento del bene da parte di costoro, occorrendo, al riguardo, che l'espropriante ponga in essere un atto di immissione nel possesso del bene (cfr. Cass., sez. 2, 4 dicembre 1999, n. 13558). Si è, inoltre, più approfonditamente rilevato (con la già richiamata sentenza della I sez. n. 5293 del 22 aprile 2000), che, in tema di possesso "ad usucapionem", tanto il trasferimento volontario quanto quello coattivo di un bene non integrano necessariamente, di per sé, gli estremi del "constitutum possessarium", poiché - con particolare riguardo ai trasferimenti coattivi conseguenti ad espropriazione per pubblica utilità- il diritto di proprietà è trasferito contro la

volontà dell'espropriato/possessore, e nessun accordo interviene fra questi e l'espropriante, né in relazione alla proprietà, né in relazione al possesso. Ne consegue che il provvedimento ablativo non determina, di per sé, un mutamento dell'"animus rem sibi habendi" in "animus detinendi" in capo al soggetto espropriato, il quale, pertanto, può del tutto legittimamente invocare, nel concorso delle condizioni di legge, il compimento in suo favore dell'usucapione (a ciò non ostando, tra l'altro, il disposto degli artt. 52 e 63 della legge 2359/1865) tutte le volte in cui alla dichiarazione di pubblica utilità non siano seguiti né l'immissione in possesso, né l'attuazione del previsto intervento urbanistico da parte dell'espropriante, del tutto irrilevante appalesandosi, ai fini "de quibus", l'acquisita consapevolezza dell'esistenza dell'altrui diritto dominicale.

Un diverso e più recente indirizzo (al quale si è ispirato la Corte di appello di Roma nella sentenza impugnata) della giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., sez. 1, 11 giugno 2007, n. 13669) ha, invece, stabilito che il decreto di espropriazione è idoneo a far acquisire la proprietà piena del bene, e ad escludere qualsiasi situazione, di diritto o di fatto con essa incompatibile, e qualora il precedente proprietario, o un soggetto diverso, continui ad esercitare sulla cosa attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, la notifica del decreto ne dovrebbe comportare la perdita dell'"animus possidendi", conseguendone che, ai fini della configurabilità di un nuovo possesso ad "usucapionem", sarebbe necessario un atto di "intersersio possessionis".

In altri termini, secondo questo successivo orientamento, si dovrebbe sostenere che il soggetto, il quale si trovi nella relazione con il bene al momento in cui gli viene notificato il decreto di espropriazione per p.u., non potrebbe non acquisire la consapevolezza dell'alienità dello stesso e della impossibilità di farne uso come proprio, anche se, provvisoriamente, dovesse restare nella sua disponibilità materiale. Pertanto, la configurabilità di un nuovo periodo possessorio, invocabile "ad usucapionem", a favore di chi rimanga nel rapporto materiale con il bene, dovrebbe essere necessariamente rimesso

ad un esplicito atto di "interversio possessionis", di cui il proprietario sia messo a conoscenza.

Ad avviso del collegio quest'ultimo orientamento non appare convincente, emergendo, invece, più solide ragioni che lasciano propendere per l'adesione al precedente indirizzo giurisprudenziale.

Nella situazione in questione – ovvero in quella in cui, dopo l'emissione del decreto di espropriazione per p.u., non sia stato dato seguito ad alcun atto di concreta immissione in possesso da parte dell'ente espropriante, rimanendo il bene oggetto di ablazione nella disponibilità materiale del precedente soggetto (come verificatosi – pacificamente - proprio nel caso di specie) - occorre distinguere gli effetti traslativi del diritto di proprietà conseguenti all'emissione del decreto di espropriazione dall'acquisto del possesso del bene espropriato, rilevandosi che, in presenza di una procedura di espropriazione per pubblica utilità, l'interruzione del possesso del bene espropriato (che sarebbe, diversamente, nel concorso delle altre condizioni di legge, idoneo all'acquisto per usucapione) può derivare soltanto da una situazione di fatto che ne impedisca materialmente l'esercizio (v., in proposito, anche Cass., sez. 2, 6 giugno 1983, n. 3836). In altri termini, dunque, tra gli effetti automatici di un decreto di esproprio per pubblica utilità non possono ricomprendersi né il venir meno del possesso del bene da parte del soggetto espropriato o di un terzo né il mutamento in detenzione dell'eventuale protrazione del godimento del bene stesso da parte di costoro, occorrendo, al riguardo, che l'espropriante ponga in essere un atto di immissione nel possesso del bene. Ciò sta a significare che se, per un verso, l'effetto traslativo non è impedito dalla conservazione del possesso da parte dell'espropriato, per altro verso, esso non è di ostacolo a che vi sia il possesso del bene espropriato (anche) da parte di un terzo.

Anche la dottrina più acuta è concorde con questo orientamento, rilevando che la circostanza in base alla quale l'emanazione del decreto di espropriazione non implichi, di

per sé, l'estinzione anche dei rapporti di fatto tra l'espropriato ed il bene trovava un addentellato normativo nella legge fondamentale sull'espropriazione per pubblica utilità n. 2359 del 25 giugno 1865 ("ratione temporis" applicabile nella fattispecie), la quale, all'art. 48 (come modificato con la legge 20 marzo 1968, n. 391), scindeva i due momenti della perdita del diritto di proprietà, mediante la pronuncia di esproprio, e dell'acquisizione del possesso, attraverso l'occupazione, che veniva autorizzata dal Prefetto, a seguito del decreto di esproprio. Peraltro, bisogna considerare che nessuna norma della predetta legge n. 2359 del 1865 menzionava il possesso come situazione su cui il procedimento espropriativo potesse in qualche modo incidere. Infatti, l'art. 52 della stessa legge, nella sezione relativa agli effetti dell'espropriazione riguardo ai terzi, prevedeva la possibilità dell'esperimento di azioni reali, quali l'azione di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio, ma mancava un apposito riferimento alle azioni a tutela del possesso. A sua volta, l'art. 53 della medesima legge contemplava la trascrizione sia del decreto che autorizzava l'occupazione sia di quello che ne pronunciava l'espropriazione, ai soli fini della opponibilità ai terzi, con la conseguenza che i diritti dei terzi sarebbero rimasti salvi ove non fosse stata effettuata la trascrizione. Inoltre, anche gli articoli sulla retrocessione del bene agli espropriati si riferivano alla possibilità di riottenere la titolarità del diritto di proprietà, qualora il bene non fosse stato, in tutto o in parte, utilizzato, senza, però, che fosse presente una precisa disposizione per l'eventuale recupero del possesso.

In sintesi, dunque, deve ritenersi che il decreto di esproprio, non seguito da alcun atto della P.A. espropriante di materiale di apprensione del bene costituentene l'oggetto, non è idoneo, di per sé, a determinare l'estinzione delle situazioni di fatto sul bene e, quindi, in caso di comprovato possesso ultraventennale esercitato da un privato secondo i requisiti oggettivi e soggettivi ricondotti univocamente all'interpretazione dell'art. 1158 c.c., è possibile anche l'acquisto in suo favore del corrispondente diritto reale per usucapione.

Del resto, come osservato perspicacemente in dottrina, se – ad avviso della concorde giurisprudenza (v., ad es., Cass. n. 3153 del 1998; Cass. n. 19294 del 2006 e Cass. n. 17570 del 2008) – si riconosce alla P.A. la possibilità di usucapire la proprietà del bene occupato “sine titulo”, realizzando sullo stesso l’opera pubblica, e si ritiene che cessino, in suo favore, sia la tutela reale che risarcitoria da parte del privato espropriato, per un’applicazione specularmente contrapposta dello stesso principio sarebbe legittimo riconoscere al privato che continui a possedere il bene, nell’inerzia totale della P.A. espropriante a seguito dell’emissione del decreto di esproprio e nel concorso delle condizioni previste dall’art. 1158 c.c., usucapirlo, in tal senso attuando la generale esigenza dell’ordinamento di soddisfare l’interesse all’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto (che viene soventemente invocata proprio a vantaggio della P.A.).

10. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte ed in virtù dei presupposti di fatto accertati dalla Corte di merito (relativamente alla mancata apprensione del bene da parte del Comune di Roma a seguito dell’emissione del decreto di espropriazione e fatta salva la valutazione di tutte le condizioni stabilite dal citato art. 1158 c.c.), deve essere accolto il secondo motivo dedotto con il ricorso principale, al quale consegue – previa declaratoria di assorbimento degli altri motivi dello stesso ricorso nonché del motivo dedotto con il ricorso incidentale – la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che si conformerà (con riferimento alla denunciata violazione di legge) al seguente principio di diritto: ***“ai fini della possibile configurazione di un possesso <<ad usucapionem>>, il trasferimento coattivo di un bene non integra necessariamente, di per sé, gli estremi del <<constitutum possessorium>>, poiché - con particolare riguardo ai trasferimenti coattivi conseguenti ad espropriazione per pubblica utilità - il diritto di proprietà si trasferisce in capo all’ente espropriante contro la volontà dell’espropriato/possessore, senza che nessun accordo intervenga fra questi e lo***

stesso espropriante, né in relazione alla proprietà né in relazione al possesso; ne consegue che il provvedimento ablativo non determina, di per sé, un mutamento dell'«animus rem sibi habendi» in «animus detinendi» in capo al soggetto espropriato, il quale, pertanto, può del tutto legittimamente invocare, nel concorso delle condizioni di legge, il compimento in suo favore dell'usucapione qualora alla dichiarazione di pubblica utilità non siano seguiti né l'immissione in possesso, né l'attuazione del previsto intervento urbanistico da parte dell'espropriante, rimanendo del tutto irrilevante, a tale scopo, l'acquisita consapevolezza dell'esistenza dell'altrui diritto dominicale».

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.


P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi dello stesso ricorso principale nonché il formulato motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 settembre 2013.

Il Consigliere estensore

dr. Aldo Carrato



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

Il Presidente

dr. Massimo Oddo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 14 NOV. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI